



LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"



TEST CENTER ECDL - SEDE ACCREDITATA DI ESAMI BX_0016

CAMBRIDGE EXAM PREPARATION CENTRE

Via San Tommaso d'Aquino n. 4 - 70124 - Bari

Tel./Fax: 080 5043941; 080 5045457; 080 9755459

Sede succursale Viale Papa Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari - Tel./Fax 080 0994662

Codice meccanografico BAPC150004 - Codice Fiscale 80011240720

Codice univoco per la fatturazione elettronica UFLLWZ

e-mail: bapc150004@istruzione.it; sito web: <https://liceosocratebari.edu.it>

PEC: bapc150004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premesse

Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che deve mirare al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando il comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o reinserimento nella comunità scolastica.

La successione delle sanzioni non deve essere automatica. Mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati alle stesse; la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia; occorrerà inoltre ispirarsi al principio della gradualità della sanzione in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dell'edificio scolastico ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di gravità tale da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della/o studentessa/studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono la studentessa/lo studente in occasione di trasferimento da una Scuola all'altra o di passaggio da un grado all'altro di Scuola.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori o di chi ne fa le veci, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo, di cyberbullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dalle/dai figlie/figli a persone o cose durante lo svolgimento delle attività scolastiche, si ritiene opportuno ricordare che in sede di giudizio civile gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti: tale responsabilità, riconducibile a *culpa in educando*, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per *culpa in vigilando*, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti delle studentesse e degli studenti.

Art. 1 Principi

Il Liceo Socrate

- garantisce ad ogni studentessa/studente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari;
- non considera sanzionabile la libera espressione, correttamente manifestata, delle opinioni personali;
- si impegna ad un dialogo costruttivo che rafforzi nelle/negli studentesse/studenti la capacità di superare gli aspetti di fragilità inerenti i comportamenti oggetto di sanzioni;
- ritiene passibile di sanzioni disciplinari il mancato rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, nei Protocolli di sicurezza, nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e di tutte le norme contemplate dalla legislazione vigente.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni disciplinari o degli interventi educativi correttivi

- S1. Richiamo verbale.
- S2. Consegna da svolgere in classe.
- S3. Consegna da svolgere a casa.
- S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza di un docente.
- S5. Invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente.
- S6. Ammonizione scritta sul diario della/dello studentessa/studente.
- S7. Ammonizione scritta sul registro di classe.
- S8. Ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo digitale per la durata delle ore di lezione della mattinata scolastica.
- S9. Sanzione amministrativa: pagamento di multa da € 27,50 a € 275,00 ai sensi dell'art. 51 c. 7 della L. 3/2003 e dell'art. 1 c. 189 della L. 311/2004.
- S10. Sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni.
- S11. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
- S12. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

S13. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere annotate sul registro di classe.

Art. 3

Corrispondenza infrazioni-sanzioni disciplinari

- Ritardi ripetuti: da S1. a S7.
- Ripetute assenze saltuarie: da S1. a S7.
- Assenze o ritardi non giustificati: da S1. a S7.
- Mancanza del materiale occorrente: da S1. a S7.
- Non rispetto delle consegne a casa: da S1. a S7.
- Non rispetto delle consegne a Scuola: da S1. a S7.
- Disturbo delle attività didattiche: da S1. a S7.
- Uscita non autorizzata dall'aula: da S1. a S7.
- Uscita non autorizzata dall'istituto: S10.
- Alterazione di documenti della Scuola o dei risultati di apprendimento: S10.
- Manomissione o danneggiamento di oggetti, suppellettili, attrezzature, strumenti della Scuola o di terzi: S10.
- Introduzione e/o consumo di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope: da S10. a S11.
- Inosservanza del divieto di fumo: S9.
- Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico: da S1. a S8.
- Uso non corretto o mancato utilizzo della mascherina chirurgica: S10.
- Mancato rispetto del distanziamento interpersonale: S10.
- Assembramento di più di due persone con mancata garanzia della distanza di sicurezza: S10.
- Mancato utilizzo del proprio account istituzionale per l'accesso alle attività di Didattica Digitale Integrata: S10.
- Utilizzo del proprio account istituzionale e delle applicazioni del RE Axios e della GSuite for Education per fini diversi da quelli didattici: S.10.
- Divulgazione a soggetti esterni alla classe o all'Istituto del link di accesso alle attività di Didattica Digitale Integrata: S10.
- Mancata attivazione della videocamera durante le attività di Didattica Digitale Integrata sincrone: S10.
- Diffusione di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni: S10.
- Produzione e diffusione di contenuti osceni o offensivi: S10.
- Comportamento aggressivo, minaccioso, irrispettoso e offensivo verso gli altri: da S10. a S11.
- Molestie o violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri: da S10. a S13.
- Atteggiamenti ascrivibili a bullismo¹ o cyberbullismo²: da S10. A S13.

¹ «Azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi» Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007.

² «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

- Atti lesivi della dignità e del rispetto delle persone: da S10. a S13.
- Atti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone: da S10. a S13.
- Atti di violenza connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale: da S11. a S13.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente la/lo studentessa/studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

In caso di danno volontario al patrimonio scolastico, oltre all'eventuale sanzione disciplinare commisurata al danno e alla volontarietà dell'atto, potrà essere richiesto allo/a o agli/alle studenti/studentesse responsabili, il relativo risarcimento in denaro; in caso di mancata individuazione del responsabile, il risarcimento sarà richiesto all'intera classe se il danno è avvenuto all'interno dell'aula di ubicazione della stessa.

Tutte le fattispecie indicate trovano applicazione anche in situazioni di didattica trasferita (visite guidate, lezioni itineranti, viaggi di istruzione, scambi culturali, gemellaggi, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

Tutte le infrazioni disciplinari devono essere annotate sul registro di classe.

Art. 4

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1. a S8.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1. a S9.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1. a S10., su propria delibera previa convocazione del C.d.C. entro cinque giorni dall'accaduto da parte del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe nella forma costitutiva, con surroga in presenza di situazioni di incompatibilità.
- Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni da S11. a S13. e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
- L'organo collegiale competente nell'irrogare la sanzione disciplinare, che è sempre temporanea e proporzionata all'infrazione commessa, tiene conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità del comportamento dimostrato e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 5

Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente/la studentessa possa esporre le proprie ragioni:

- ♦ verbalmente per le sanzioni da S1. a S9.;
- ♦ verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni da S10. a S13.

In quest'ultimo caso i genitori dello/a studente/studentessa devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale preposto, nonché la formale contestazione degli addebiti rilevati e l'invito ai genitori ad assistere il/la proprio/a figlio/a nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo/a studente/studentessa, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'organo collegiale preposto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello/a studente/studentessa e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

La sospensione può prevedere invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- ♦ l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- ♦ la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla Scuola come visite e viaggi d'istruzione.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerto alla/o studentessa/studente la possibilità di convertire la sospensione con attività di natura sociale e/o culturale in favore della comunità scolastica: attività di volontariato, attività di segreteria, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano la studentessa/lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica di episodi verificatisi a Scuola.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta agli esercenti la responsabilità genitoriale, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe, con specificazione della motivazione e della data o delle date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 6

Particolari disposizioni riguardanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o della sanzione che comporta l'esclusione della/o studentessa/studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è prevista nella ricorrenza di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona oppure di atti violenti connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili tentativi per un reinserimento responsabile e tempestivo della/o studentessa/studente nella comunità scolastica nel corso dell'anno scolastico.

Tali sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte della/o studentessa/studente incolpata/o.

Durante i periodi di allontanamento dalla comunità scolastica a seguito di comminazione di sospensione dalle lezioni, la Scuola promuove, in accordo con la famiglia, la continuità dei rapporti con lo/a studente/studentessa al fine di prepararne il rientro, e - in caso di sospensione superiore a 15 giorni - progetta, in accordo con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 7

Organo di garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro 10 giorni. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L'Organo di Garanzia è disciplinato da proprio regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale che decide sulla legittimità dei

provvedimenti in materia disciplinare e sulle violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il presente Regolamento di Disciplina attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, composto di pagine 6 numerate e 7 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 nella seduta del 28 ottobre 2020.